

LIBRO PRIMO DEI REATI IN GENERALE¹

¹ Di seguito gli articoli modificati dal settembre 2022.

20-bis. Pene sostitutive delle pene detentive brevi.¹ – Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:

- 1) la semilibertà sostitutiva;
- 2) la detenzione domiciliare sostitutiva;
- 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;
- 4) la pena pecuniaria sostitutiva.

La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni.

Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni.

La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.

¹ Articolo ins. dall'art. 1, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150. Ai sensi dell'art. 99-bis, D.lgs. 150/2022 ins. dall'art. 6, D.L. 31 ott. 2022, n. 162, la disposizione entra in vigore dal 31 dic. 2022.

62. Circostanze attenuanti comuni. – Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

- 1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
- 2) l'aver reagito in stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
- 3) l'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;
- 4) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;
- 5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
- 6) l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato; o l'aver partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati.¹

¹ Numero così modif. dall'art. 1, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150. Ai sensi dell'art. 99-bis, D.lgs. 150/2022 ins. dall'art. 6, D.L. 31 ott. 2022, n. 162, la disposizione entra in vigore dal 31 dic. 2022.

131-bis. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.¹ – Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.²

L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o,

ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. [L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-*bis*, quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ipotesi di cui all'articolo 343].³

L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede:

- 1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
- 2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-*bis*, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall'articolo 343;
- 3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, 391-*bis*, 423, 423-*bis*, 558-*bis*, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-*bis*, 593-*ter*, 600-*bis*, 600-*ter*, primo comma, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*undecies*, 612-*bis*, 612-*ter*, 613-*bis*, 628, terzo comma, 629, 644, 648-*bis*, 648-*ter*;
- 4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.⁴

Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

¹ Articolo ins. dall'art. 1, c. 2, D.lgs. 16 mar. 2015, n. 28.

La Corte cost. con sent. 21 lug. 2020, n. 156, ha dichiarato l'ill. cost. del presente articolo nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva.

² Comma così modif. dall'art. 1, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150. Ai sensi dell'art. 99-*bis*, D.lgs. 150/2022 ins. dall'art. 6, D.L. 31 ott. 2022, n. 162, la disposizione entra in vigore dal 31 dic. 2022.

³ Periodo soppresso dall'art. 1, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150. Ai sensi dell'art. 99-*bis*, D.lgs. 150/2022 ins. dall'art. 6, D.L. 31 ott. 2022, n. 162, la disposizione entra in vigore dal 31 dic. 2022.

⁴ Comma ins. dall'art. 1, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150. Ai sensi dell'art. 99-*bis*, D.lgs. 150/2022 ins. dall'art. 6, D.L. 31 ott. 2022, n. 162, la disposizione entra in vigore dal 31 dic. 2022.

133-bis. Condizioni economiche e patrimoniali¹ del reo; valutazione agli effetti della pena

pecuniaria.² – Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda, il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente anche delle condizioni economiche e patrimoniali¹ del reo.

Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche e patrimoniali¹ del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.

¹ Parole ins. dall'art. 1, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150. Ai sensi dell'art. 99-*bis*, D.lgs. 150/2022 ins. dall'art. 6, D.L. 31 ott. 2022, n. 162, la disposizione entra in vigore dal 31 dic. 2022.

133-ter. Pagamento rateale della multa o dell'ammenda.¹ – Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da sei a sessanta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a euro 15. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.²

In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.

¹ Articolo inserito dall'art. 100 della L. 24 nov. 1981, n. 689.

² Comma così modif. dall'art. 1, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150. Ai sensi dell'art. 99-bis, D.lgs. 150/2022 ins. dall'art. 6, D.L. 31 ott. 2022, n. 162, la disposizione entra in vigore dal 31 dic. 2022.

135. Raggiungimento fra pene pecuniarie e pene detentive.^{1,2} – Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un raggiungimento fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.

¹ Articolo così sost. dall'art. 1, L. 5 ott. 1993, n. 402 e poi modif. dall'art. 3, c. 62, L. 15 lug. 2009, n. 94.

² Articolo così modif. dall'art. 1, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150. Ai sensi dell'art. 99-bis, D.lgs. 150/2022 ins. dall'art. 6, D.L. 31 ott. 2022, n. 162, la disposizione entra in vigore dal 31 dic. 2022. Il testo vigente fino a tale data è: «Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un raggiungimento fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.».

136. Conversione delle pene pecuniarie non eseguite.¹ – Le pene principali della multa e dell'ammenda, non eseguite entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, si convertono a norma degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La pena pecuniaria sostitutiva della reclusione o dell'arresto, non eseguita entro lo stesso termine, si converte a norma dell'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

¹ Articolo così sost. dall'art. 1, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150. Ai sensi dell'art. 99-bis, D.lgs. 150/2022 ins. dall'art. 6, D.L. 31 ott. 2022, n. 162, la disposizione entra in vigore dal 31 dic. 2022.

152. Remissione della querela. – Nei reati punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.¹

La remissione è processuale o estraprocessuale. La remissione estraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

Vi è altresì remissione tacita:

- 1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone;
- 2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati.²

La disposizione di cui al terzo comma, numero 1), non si applica quando il querelante è persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità, ovvero persona in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell'articolo 90-quater del codice di procedura penale. La stessa disposizione non si applica altresì quando la persona che ha proposto querela ha agito nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell'interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi dell'articolo 121.²

La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.

La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

¹ Comma così modif. dall'art. 1, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150. Ai sensi dell'art. 99-*bis*, D.lgs. 150/2022 ins. dall'art. 6, D.L. 31 ott. 2022, n. 162, la disposizione entra in vigore dal 31 dic. 2022.

² Comma ins. dall'art. 1, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150. Ai sensi dell'art. 99-*bis*, D.lgs. 150/2022 ins. dall'art. 6, D.L. 31 ott. 2022, n. 162, la disposizione entra in vigore dal 31 dic. 2022.

159. Sospensione del corso della prescrizione. – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

- 1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;¹
- 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;
- 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'art. 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.¹

3-*bis*) pronuncia della sentenza di cui all'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale.^{2,3}

3-*ter*) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.⁴

[Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna.]⁵

[I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-*bis*, del codice di procedura penale.]⁶

[Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.]⁶

[Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.]⁷

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

[Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.]⁵

Quando è pronunciata la sentenza di cui all'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157.⁸

¹ Numero così sost. dall'art. 1, c. 11, L. 23 giu. 2017, n. 103. Ai sensi dall'art. 1, c. 15, L. 103/2017 la disposizione si applica ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della L. 103/2017.

² Numero così modif. dall'art. 1, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150. Ai sensi dell'art. 99-*bis*, D.lgs. 150/2022 ins. dall'art. 6, D.L. 31 ott. 2022, n. 162, la disposizione entra in vigore dal 31 dic. 2022.

³ La Corte cost., con sent. 25 mar. 2015, n. 45, ha dichiarato l'ill. cost. del presente comma nella precedente formulazione «nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile».

⁴ Numero ins. dall'art. 1, c. 11, L. 23 giu. 2017, n. 103. V. nota 1.

⁵ Comma abrog. dall'art. 2, L. 27 set. 2021, n. 134.

⁶ Comma abrog. dall'art. 1, c. 1, lett. e), L. 9 gen. 2019, n. 3.

⁷ Comma abrog. dall'art. 1, c. 11, L. 23 giu. 2017, n. 103. V. nota 1.

163. *Sospensione condizionale della pena.*^{1,2} – Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'art. 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'art. 135, sia superiore a tre anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'art. 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.

Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'art. 56, si sia stato adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'art. 135, rimanga sospesa per il termine di un anno.³

¹ Articolo così sost. dall'art. 104, L. 24 nov. 1981, n. 689.

² A norma dell'art. 60 del D.lgs. 28 ago. 2000, n. 274, le disposizioni relative alla sospensione condizionale della pena non si applicano alle pene irrogate dal giudice di pace.

³ Comma così modif. dall'art. 1, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150. Ai sensi dell'art. 99-*bis*, D.lgs. 150/2022 ins. dall'art. 6, D.L. 31 ott. 2022, n. 162, la disposizione entra in vigore dal 31 dic. 2022.

168-bis. *Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato.*¹ – Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.²

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla

dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità.

Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta.²

La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.

¹ Articolo ins. dall'art. 3, c. 1, L. 28 apr. 2014, n. 67.

² Comma così modif. dall'art. 1, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150. Ai sensi dell'art. 99-bis, D.lgs. 150/2022 ins. dall'art. 6, D.L. 31 ott. 2022, n. 162, la disposizione entra in vigore dal 31 dic. 2022.

³ La Corte cost., con sent. 12 lug. 2022, n. 174, ha dichiarato l'ill. cost. del presente comma nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell'ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell'art. 12, c. 1, lett. b), del c.p.p., con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso.

175. Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.¹ – Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a euro 516, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.²

La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'art. 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.

La non menzione della condanna può essere concessa anche in caso di condanna a pena sostitutiva di una pena detentiva, entro i limiti di pena di cui al primo e al secondo comma.³

Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato.

[...].⁴

¹ Articolo così sost. dall'art. 104, L. 24 nov. 1981, n. 689.

² La Corte cost., con sent. 7 giu. 1984, n. 155, ha dichiarato l'ill. cost. del presente comma, nel testo introdotto con l'art. 104 della L. 24 nov. 1981, n. 689, «nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, a pene che, cumulate con quelle già irrogate, non superino i limiti di applicabilità del beneficio».

La Corte cost., con sent. 17 mar. 1988, n. 304, ha dichiarato l'ill. cost. del presente comma «nella parte in cui prevede che la non menzione nel certificato del casellario giudiziale di condanna a sola pena pecuniaria possa essere ordinata dal giudice quando non sia superiore a un milione, anziché a somma pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di anni due, a norma dell'art. 135 c.p.».

³ Comma ins. dall'art. 1, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150. Ai sensi dell'art. 99-bis, D.lgs. 150/2022 ins. dall'art. 6, D.L. 31 ott. 2022, n. 162, la disposizione entra in vigore dal 31 dic. 2022.

⁴ Comma abrog. dall'art. 7, L. 7 feb. 1990, n. 19.